



Città
di Follonica



**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE
(art. 45 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36)**

REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I Principi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione ed oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 – Centrali di committenza

Art. 7 – Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

Art. 14 – Attività articolate e singole

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 – Informazione e confronto

Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali

CAPO I
Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione ed oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture e partenariati pubblico-privati.
2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
3. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2 del presente Regolamento, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e partenariati pubblico-privati a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, partenariati pubblico-privati posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2
Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività oggetto di incentivazione.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
4. Per le attività prestate dal personale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto al successivo articolo 16.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Con l'atto di-costituzione del gruppo di lavoro devono essere individuati:
 - il lavoro/servizio/fornitura;
 - l'importo presunto posto a base della procedura di affidamento;
 - il cronoprogramma per ogni funzione svolta;
 - il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati;
 - i compensi massimi attribuibili a ciascun componente.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e delle misure di prevenzione del rischio di corruzione previste nell'apposita sezione del PIAO.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopralluogo. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi

Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a)gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b)i lavori di importo inferiore a euro 10.000;
 - c)gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
 - d)i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e)i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza e Stazione Unica Appaltante

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza o Stazione Unica

Appaltante (SUA), ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento (pari all'80% del 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, e dei Paternariati pubblico-privati).

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale/SUA che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- acquisti di prezzari ufficiali e di strumentazioni tecniche e diagnostiche

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 10.000,00 (soglia minima da Regolamento) a euro 1.000.000,00	percentuale del <u>2%</u>
oltre euro 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea	percentuale de 1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, c. 1, let. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del
gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, per una misura ricompresa tra le percentuali indicate nella tabella sottostante (su base 100/100), in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività	%
Responsabile unico del progetto	<u>15-25%</u>
Programmazione della spesa per investimenti	<u>2-4%</u>
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>4-10%</u>

Redazione del documento di fattibilità delle alternative	<u>2-5%</u>
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	<u>10-20%</u>
Redazione del progetto esecutivo	<u>10-20%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<u>2-5%</u>
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	<u>2-5%</u>
Predisposizione dei documenti di gara	<u>4-10%</u>
Direzione dei lavori	<u>10-20%</u>
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di	<u>4-10%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<u>4-10%</u>
Collaudo tecnico-amministrativo /Regolare esecuzione	<u>2-5%</u>
Collaudo statico	<u>2-5%</u>
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

4. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, e in caso di prestazioni mancanti della dovuta attestazione da parte del Dirigente, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività giacché le stesse incrementano le risorse destinate al 20% di cui all'art. 45, c. 5, del D. Lgs. 36/2023. Le risorse destinate al 20% saranno altresì incrementate con l'incentivo eccedente, non corrisposto, nel caso in cui l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, dovesse superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso. Il limite sarà aumentato del 15% se l'Amministrazione adotta metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e Forniture	
fino a euro <u>140.000,00</u>	percentuale del 2%
Oltre i euro 140.000,00 e fino alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, per una misura ricompresa tra le percentuali indicate nella tabella sottostante (su base 100/100), definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	%
Responsabile unico del progetto	<u>20-30%</u>
Programmazione della spesa per investimenti	<u>2-4%</u>
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>5-15%</u>
Redazione del progetto (livello unico)	<u>15-25%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<u>2-4%</u>
Predisposizione dei documenti di gara	<u>4-10%</u>
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	<u>15-25%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<u>4-10%</u>
Verifica di conformità	<u>4-10%</u>
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrata.

4. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, e in caso di prestazioni mancanti della dovuta attestazione da parte del Dirigente, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività giacché le stesse incrementano le risorse destinate al 20% di cui all'art. 45, c. 5, del D. Lgs. 36/2023. Le risorse destinate al 20% saranno altresì incrementate con l'incentivo eccedente, non corrisposto, nel caso in cui l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, dovesse superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso. Tale limite sarà aumentato del 15% se l'Amministrazione adotta metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente tiene conto dell'accertamento e attestazione da parte del RUP:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o

che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP, accertare ed attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora

invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e limitatamente al periodo 2023-2026, fatte salve eventuali proroghe di legge, l'incentivo per funzioni tecniche è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, nei limiti delle risorse previste nel quadro economico degli stessi, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Art. 17
Tempi di realizzazione, costi e penalità

1. Le funzioni tecniche conferite ai dipendenti interni dovranno essere svolte nel rispetto delle priorità, modalità e scadenze previste da disposizioni legislative, regolamentari e/o dall'Amministrazione Comunale (i termini per la direzione lavori, coincidono con il tempo contrattuale assegnato all'appaltatore, i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dal Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti).
2. Il mancato rispetto dei tempi fissati per l'affidamento o per l'esecuzione dei contratti, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio certificati dal dirigente competente, comporta una riduzione della quota dell'incentivo spettante, proporzionale all'incremento dei tempi inizialmente previsti, a carico del personale cui è imputabile il ritardo.
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo dell'opera o nei contratti di servizi e di forniture, depurato del ribasso offerto, che non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori, al direttore dell'esecuzione, al collaudatore, al RUP e rispettivi collaboratori), comporta una riduzione, proporzionale all'effettivo incremento del costo, della quota dell'incentivo spettante al personale cui è imputabile l'aumento.

Art. 18
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine al positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi e dei costi inizialmente previsti e senza errori imputabili ai dipendenti incaricati, in caso contrario trovano applicazione le riduzioni di cui al precedente articolo 17.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

4. Ai fini della liquidazione il dirigente predisponde una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- i costi previsti e i costi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19

Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n.358

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento trova applicazione per tutte le procedure di affidamento avviate successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina degli incentivi contenuta nel d. lgs. 36/2023.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.